

SETTIMANA PARLAMENTARE

20 – 26 febbraio 2012

L'Aula del Senato

[Sullo smaltimento dei prodotti consumabili per stampa](#)

Le Commissioni Bicamerali

[Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse](#)

Sindacato ispettivo

Camera – seduta del 20 febbraio

[Sull'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento alle prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature nell'ambito del contratto servizio energia, anche nel caso in cui l'energia non sia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento](#)

[Sulla presenza di oltre 500 tonnellate di eternit e di rifiuti speciali abbandonate su un'area di oltre 40 ettari, sottoposta a sequestro, all'interno dell'ex cartiera «Keyes» di Catania](#)

[Sulle iniziative volte a prevedere uno sconto energetico per lo stabilimento in crisi MEMC di Sinigo \(Bolzano\) che produce policristallino per pannelli fotovoltaici](#)

Camera – seduta del 21 febbraio

[Sull'ampliamento della discarica di Pisticci \(Matera\)](#)

[Sui tempi di adozione dei decreti attuativi del decreto legislativo n. 28 del 2011 in materia di promozione di fonti energetiche rinnovabili](#)

Camera – seduta del 22 febbraio

[Sulla mancata mappatura dei siti da bonificare dall'amianto in Calabria](#)

[Sul mancato coordinamento fra le regioni e il Governo in merito ai dati sull'esatto quantitativo di amianto esistente e su quello rimosso e smaltito](#)

Senato – seduta del 23 febbraio

[Sulla scelta di Quadro Alto nel Comune di Riano \(Roma\), quale sito idoneo ad ospitare una discarica](#)

Camera – seduta del 24 febbraio

[Sull'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle regioni che non hanno ancora provveduto ad approvare i rispettivi piani energetici ambientali regionali e sulla sollecita emanazione del decreto ministeriale sul "burden sharing Stato-regioni"](#)

Sullo smaltimento dei prodotti consumabili per stampa - Interrogazione

23 febbraio: il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli, ha risposto all'interrogazione n. 3-02281 di Marco Stradiotto (PD).

Qui di seguito il testo dell'interrogazione e lo svolgimento

Testo interrogazione

STRADIOTTO , DELLA SETA , GARAVAGLIA Mariapia - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -

Premesso che:

le cartucce di *toner* per stampanti *laser*, a getto d'inchiostro e le cartucce di nastri per stampanti ad aghi sono i contenitori che agevolano il trasporto e l'utilizzazione dell'inchiostro necessario al funzionamento di stampanti, fotocopiatori e altre apparecchiature informatiche;

i consumabili per stampa, come sopra descritti, rientrano tra i materiali indicati nell'Allegato 1, paragrafo 13.20 (gruppo cartuccia *toner* per stampante *laser*; contenitori *toner* per fotocopiatrici, cartucce per stampanti *fax* e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi) del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetto decreto Ronchi);

nella sua formulazione originaria, cioè prima delle modifiche introdotte dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 5 aprile 2006, n. 186, il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 individuava i rifiuti di *toner* e le cartucce esauste come imballaggi, classificandoli rispettivamente con i CER (codici europei dei rifiuti) 15.01.02 (imballaggi in plastica), 15.01.04 (imballaggi metallici), 15.01.06 (imballaggi in materiali misti);

da un punto di vista giuridico, mentre la cartuccia esausta proveniente da nuclei domestici è definita rifiuto urbano (art. 184, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, già art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997), lo stesso rifiuto prodotto da un'attività economica si qualifica come "speciale" (art. 184, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, già art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997);

tuttavia, in forza dell'analogia con i rifiuti da imballaggio come sopra evidenziata, i rifiuti costituiti da cartucce *toner* esauste, cartucce per stampanti, *fax* e calcolatrici a getto di inchiostro e nastri per stampanti provenienti da un'attività economica potevano essere considerati rifiuti speciali assimilabili agli urbani, in quanto rientranti nella tipologia - imballaggi in genere - prevista dalla delibera del comitato interministeriale 27 luglio 1984, recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti";

la fattispecie dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani ricomprende i rifiuti derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, che i Comuni hanno facoltà di assimilare con apposito regolamento, ai fini dell'ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico e della connessa applicazione delle disposizioni inerenti ai rifiuti urbani. Nello specifico, la fattispecie dei rifiuti assimilati agli urbani è assoggettata al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani, non riveste carattere di pericolo e va smaltita favorendone il recupero attraverso il conferimento al servizio pubblico di raccolta. Da ciò deriva una notevole semplificazione negli adempimenti amministrativi per le utenze interessate (esenzione dall'obbligo di registrazione ed emissione del formulario);

nell'ambito del quadro normativo come sopra delineato, numerose cooperative sociali che operano in tutto il territorio italiano, munite dei titoli abilitativi per effettuare il trasporto e /o il recupero del rifiuto in oggetto, hanno stipulato con le municipalizzate e/o Comuni interessati convenzioni per l'affidamento del servizio pubblico di raccolta di cartucce *toner* per stampante *laser*, contenitori *toner* per fotocopiatrici, cartucce per stampanti, *fax* e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi classificate con i codici di cui al paragrafo 13.20 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998. Il servizio così concepito ha riscosso notevole interesse da parte delle utenze non domestiche. La cooperativa sociale Il Grillo, ad esempio, che opera nelle province di Venezia, Padova e Treviso, effettua il servizio presso oltre 8.500 clienti. Tale servizio, ad ogni effetto servizio pubblico essenziale (art. 1 della legge n. 146 del 1990), nonché attività di pubblico interesse, in quanto avente ad oggetto rifiuti assimilati agli urbani, veniva svolto dalle cooperative come micro raccolta nell'ambito del territorio di competenza, in esenzione dal formulario ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (oggi art. 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006). Infatti, la norma prevedeva (e prevede) che il trasporto di rifiuti urbani è esente dall'obbligo di compilazione del formulario se effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico. Esenzione che evidentemente trovava estensione anche alle cooperative affidatarie del servizio in parola, in quanto *longa manus* del gestore del servizio pubblico di raccolta;

è importante evidenziare che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e dei successivi decreti attuativi, sono state abrogate buona parte delle disposizioni legislative previgenti in materia ambientale (prima fra tutte il cosiddetto decreto Ronchi) e si è provveduto alla sostituzione di molti degli atti normativi secondari che su di essi si fondavano. Nello specifico, con il citato regolamento di cui al decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, sono state apportate significative modifiche ed integrazioni al testo del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sul recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi; in particolare, la principale modifica per la questione in esame riguarda la sostituzione dei codici riferiti ai rifiuti da imballaggio (CER 15.01.02, 15.01.04 e 15.01.06) con i codici 08.03.18 (*toner* per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17) e 16.02.16 (componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15);

la questione è di rilevante importanza per le cooperative che finora hanno svolto il servizio di raccolta di tale tipologia di rifiuto secondo le modalità sopra indicate, nel territorio dei Comuni serviti da aziende a partecipazione di capitale pubblico e per conto di queste ultime. Ma la questione presenta non pochi aggravii anche per le utenze servite;

ciò per il seguente ordine di motivi: 1) i rifiuti in oggetto, classificati con CER 16.02.16 e 08.03.18, non sembrano più essere assimilabili agli urbani. In quanto rifiuti speciali *tout court*, il trasporto dovrebbe essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti: ciò significa un formulario per ogni ritiro (mediamente si ritirano circa 10 chilogrammi a utenza). Mentre i rifiuti in oggetto sono assoggettati al regime giuridico dei rifiuti speciali, con gli adempimenti amministrativi che ne conseguono in capo alle utenze (compilazione del registro di carico scarico, MUD, tenuta formuliari);

a creare ulteriore confusione in una situazione già nebulosa è intervenuto il decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 2008, recante "Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 2008;

il provvedimento introduce un semplificazione più formale che reale. In primo luogo, classifica il rifiuto con il solo CER 08.03.18, tralasciando il CER 16.02.16 di cui al paragrafo 13.20 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998. Viene prevista la sostituzione del formulario con il documento di trasporto, ma a condizione che: 1) la consegna dei beni dai quali si originano i rifiuti sia fatta direttamente presso il luogo ove si effettuano le operazioni di recupero (cioè l'utente dovrebbe portare materialmente le cartucce all'impianto), 2) non siano previsti depositi temporanei intermedi. È importante evidenziare che le semplificazioni riguardano i soli rifiuti avviati a recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni;

l'agevolazione viene inoltre estesa alle imprese che esercitano attività di trasporto per conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce attività principale dell'impresa, le quali possono iscriversi all'albo nazionale dei gestori ambientali con una procedura semplificata, sempreché il trasporto non superi i 30 chilogrammi al giorno. In buona sostanza, tale intervento legislativo ha individuato una categoria ulteriore di soggetti che possono iscriversi all'albo, creando solo complicazioni e difficoltà interpretative per tutte quelle aziende per le quali il trasporto di rifiuti è attività ordinaria e principale dell'impresa; dalle considerazioni sopra esposte appare evidente la perdita di efficienza del servizio pubblico di raccolta, con conseguente aggravio di spesa per le utenze, nonché il pericolo che il rifiuto in oggetto, ormai parte integrante della produzione tanto domestica quanto di attività economica, non venga correttamente gestito. Infatti, allo stato attuale, l'attività di raccolta, recupero o rigenerazione dei consumabili per stampa viene spesso affidata ad imprese che ritirano il materiale presso il produttore/detentore, lo trasportano fino agli impianti di destinazione senza che sia osservata la normativa vigente in materia di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti; è fuor di dubbio che a questo punto non trova aderenza alla realtà pensare che il produttore sia in grado di individuare ogni singola cartuccia affidata al rigeneratore e assicurarsi la resa tal quale di quella consegnata. In secondo luogo, è pacifico che tali materiali di consumo divengono rifiuto nel momento in cui esauriscono la loro funzione e chi affida all'azienda rigeneratrice un materiale sommariamente identificato si disfa di tale materiale, facendo ricadere lo stesso nella definizione di rifiuto di cui all'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 152 del 2006: "rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto (...) di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi". Ad ogni buon conto, il dilagare di tale pratica costituisce una iniqua concorrenza per quelle aziende che agiscono nel rispetto della normativa e contravvengono alle regole che presidiano la gestione dei rifiuti e la tracciabilità delle operazioni che li riguardano,

si chiede di conoscere :

se il Ministro in indirizzo non intenda emanare una circolare esplicativa, o un provvedimento *ad hoc*, che consenta di manlevare tutte le utenze dagli obblighi inerenti alla gestione di tali rifiuti, quando il servizio sia svolto dal pubblico gestore o da un soggetto da questi incaricato e il rifiuto in oggetto sia destinato al recupero, ai sensi dell'art. 195, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di consentire l'esenzione dal formulario, e degli altri adempimenti conseguenti, per l'utente professionale; si potrebbe prevedere una equiparazione al produttore privato, che non è mai soggetto al formulario e tenuto alla compilazione del registro e del MUD;

se non intenda, altrimenti, rendere tali rifiuti assimilabili agli urbani, anche mantenendo i codici attuali, con la conseguente sottoposizione al regime giuridico previsto per gli urbani o eventualmente tornare a considerare le cartucce, in quanto contenitori di inchiostro, degli imballaggi e, solo qualora non sia più possibile reimpiegarle, dei rifiuti di imballaggio.

Svolgimento

FANELLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signora Presidente, i consumabili per stampa, di cui il detentore si disfa o si intende disfare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, costituiscono un rifiuto classificabile come rifiuto urbano, qualora prodotto da attività di cui all'articolo 184, comma 2, ovvero ad esempio i rifiuti domestici, o rifiuto speciale, qualora prodotto da attività di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto, ovvero ad esempio da attività commerciali o di servizio.

Quindi, a seconda dei soggetti che producono tale rifiuto, attualmente possono sussistere obblighi di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, del registro di carico e scarico e del MUD, nonché gli obblighi previsti dal Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR).

Varie norme del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal successivo decreto legislativo n. 205 del 2010, prevedono tuttavia la possibilità di emanazione di decreti ministeriali volti a ottimizzare la gestione della raccolta di beni in fine vita utilizzati e restituiti dal cliente finale (tra i quali, appunto, i consumabili per stampa).

È dunque possibile individuare soluzioni normative per introdurre una gestione dei consumabili per stampa basata sia sul ritiro del reso che sulla responsabilità estesa del produttore. Tra le soluzioni possibili, sono percorribili sia gli accordi di programma ex articolo 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia gli specifici decreti ministeriali ex articolo 178-bis, comma 1, ex articolo 181, comma 3, oppure ex articolo 195, comma 1, lettera r) dello stesso decreto legislativo.

Per quanto riguarda gli accordi di programma, il citato articolo 206 assegna al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la facoltà di stipulare, al fine di razionalizzare e semplificare procedure operative di gestione dei rifiuti, appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria. La citata norma prevede specificamente la possibilità di stipulare tali accordi per attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero, anche con l'utilizzo di tecnologie innovative. Tali accordi, pur non potendo evidentemente derogare alla normativa comunitaria, possono tuttavia prevedere semplificazioni amministrative.

Riguardo invece agli eventuali interventi tramite decreti ministeriali, l'articolo 178-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede la possibilità di decretazione in tema di responsabilità estesa del produttore, riferibile non solo al soggetto produttore del bene (in questo caso il fabbricante dei toner), ma anche ai soggetti distributori o venditori.

Al fine di favorire la raccolta differenziata delle cartucce esauste e la loro gestione nel rispetto dei principi previsti dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in base all'articolo 178-bis, nel segno della responsabilità estesa del produttore, potrebbe essere ipotizzabile, ad esempio, l'introduzione di sistemi di accettazione e raccolta differenziata di prodotti restituiti e dei rifiuti (ad esempio, le cartucce esaurite).

Nella stessa logica, anche l'articolo 181, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede la possibilità di adottare misure intese a promuovere il recupero dei rifiuti nonché il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata - eventualmente anche monomateriale - dei rifiuti.

Infine, anche l'articolo 195, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede la possibilità per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di istituire, «anche in deroga alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 sui rifiuti, forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori (...)».

In forza di tale ultima disposizione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato il decreto ministeriale 22 ottobre 2008, che introduce alcune modalità amministrative semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi (purché non pericolosi, ossia purché contraddistinti dal codice CER 080318).

In ordine a quanto sostenuto nell'interrogazione in merito al decreto ministeriale del 22 ottobre 2008, si conferma che con il predetto decreto il Ministro dell'ambiente ha disposto che la raccolta e il trasporto delle cartucce aventi codici CER 080318 e 080317 (quest'ultimo rifiuto pericoloso) possano essere effettuati con modalità amministrative semplificate solo qualora le cartucce stesse siano destinate al recupero e conferite direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero.

A tal riguardo, si è ritenuto opportuno limitare queste semplificazioni solamente alle cartucce destinate al recupero, anziché estendere le citate agevolazioni allo smaltimento, in quanto la gerarchia di gestione dei rifiuti - riportata nella direttiva 98/2008/CE e nel relativo strumento nazionale di attuazione - richiama gli Stati membri ad effettuare prioritariamente il recupero di materia, costituendo le operazioni di smaltimento dei rifiuti solamente un'opzione residuale.

Certamente tale intervento normativo non ha risolto completamente le problematiche sollevate nell'interrogazione e ha indotto criticità in alcune situazioni. Il Ministero, nell'ottica dell'introduzione di una green policy per il ritiro di prodotti «a fine vita», s'impegna quindi ad identificare e valutare, nel rispetto degli obblighi comunitari in materia di rifiuti, ulteriori soluzioni normative per gestire la raccolta separata dei consumabili per

stampa e consentire l'avviamento degli stessi a modalità di trattamento nel rispetto delle norme di legge e, in particolare, dei criteri di priorità per la gestione dei rifiuti (articolo 179).

In tutto ciò, occorrerà comunque tener presente che, in base al CER (Catalogo europeo dei rifiuti) alcune tipologie di consumabili per stampa sono qualificate come rifiuti pericolosi: ne conseguono una serie di obblighi posti a carico dei rispettivi produttori e detentori dei rifiuti. Di conseguenza occorrerà mettere in atto modalità di gestione dei consumabili per stampa idonee a garantire comunque un alto standard di protezione ambientale e di tutela della salute umana.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signora Presidente, onorevole Sottosegretario, penso che se avesse risposto da ingegnere, senza leggere quella risposta, ci saremmo capiti di più. Intanto perché posso dire di essere soddisfatta solo della parte conclusiva: il Sottosegretario ha riconosciuto che il problema non è stato risolto e che il Ministero si impegnerà in tal senso. E io sono convinta che la qualità di chi è adesso ai vertici del Ministero potrà far sì che ciò accada. Abbiamo dovuto sempre ascoltare frasi del tipo «sarà possibile, si dovranno aspettare i decreti ministeriali», e così via. Non è questo il modo per semplificare un'attitudine che deve essere condivisa sia nel caso del singolo, che utilizza il toner in casa per il funzionamento del suo strumento tecnologico, sia quando le quantità sono quelle aziendali.

Quando i rifiuti sono definiti pericolosi significa che è in gioco la salute. Di conseguenza, occorre essere tempestivi e chiari nel dare indicazioni. Non deve rendersi necessario un tecnico che ci dica come fare la raccolta differenziata e dove conferire questo materiale.

Ringrazio molto il Sottosegretario per la risposta così articolata, ma anche così insoddisfacente, se non per la parte dell'impegno ministeriale, che invece mi soddisfa.

Le Commissioni Bicamerali

Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

21 febbraio: la Commissione ha ascoltato il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, Franco Sebastio.

Il presidente, deputato Gaetano Pecorella (PDL), ha comunicato che, in data 8 febbraio 2012, la dottoressa Luigia Spinelli, consulente della Commissione, ha trasmesso una lettera con la quale ha ritirato le proprie dimissioni dall'incarico.

Ha comunicato poi che il sopralluogo presso la centrale Enel di Latina avrà luogo il prossimo 8 marzo e che quello presso il deposito dei rifiuti radioattivi Nucleco, presso il centro Enea della Casaccia (Roma), sarà effettuato mercoledì 21 marzo 2012. Le missioni in Basilicata e in Lombardia saranno svolte rispettivamente dal 12 al 15 marzo 2012 e dal 26 al 29 marzo 2012.

Il convegno sulla situazione dei rifiuti nel Lazio presso la sala della protomoteca del Campidoglio si svolgerà martedì 10 aprile 2012.

Una delegazione della Commissione parteciperà al Congresso mondiale sui rifiuti solidi, che si svolgerà a Firenze dal 17 al 19 settembre 2012, nonché al Salone Remtech, che si svolgerà a Ferrara dal 19 al 21 settembre 2012.

Il presidente ha comunicato infine che è stato deliberato che la Commissione si avvarrà della collaborazione a titolo gratuito ed a tempo parziale del tenente colonnello Rocco Italiano, del tenente Vincenzo Scarfogliero e del maresciallo capo Alessandro Barbero.

Sindacato ispettivo

Camera – seduta del 20 febbraio

Sull'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento alle prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature nell'ambito del contratto servizio energia, anche nel caso in cui l'energia non sia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento

La VI Commissione,
premessi che:

il miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali è stato definito, unitamente al comparto delle fonti

rinnovabili, il settore di intervento più qualificante ed importante per ridurre le emissioni in atmosfera in quanto incide - in termini di riduzione - sui consumi finali principalmente di combustibili fossili;
il fabbisogno finale assorbito - in termini di consumi di energia - dal settore residenziale e del terziario (privato e pubblico) per uso riscaldamento è di circa il 38 per cento sul totale del fabbisogno energetico del Paese;
il decreto legislativo n. 115 del 2008 - di recepimento della direttiva sulla efficienza energetica 2006/32/CE - prevede il «servizio energia» quale fondamentale strumento per gli interventi di progettazione, realizzazione con prefinanziamento delle opere, gestione degli impianti attraverso le E.S.Co (*energy service company*) con contratti a garanzia di risultato in termini di miglioramento dell'efficienza e quindi minori consumi e minori costi di gestione;

le istituzioni hanno costantemente sostenuto queste linee di intervento che, fra l'altro, la nuova direttiva sulla efficienza energetica - in fase di definizione da parte della commissione europea (atto 14980/1711) e che dovrebbe sostituire le direttive 2004/8/EC e 2006/32/CE - rafforzerà in particolare con obiettivi «stringenti» anche per il settore pubblico nel quale i prefinanziamenti delle E.S.co. potrebbero dare una «spinta» non indifferente;

lo stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha evidenziato - in pubblici confronti e, recentemente, anche nella audizione del 26 gennaio 2012 sulle fonti rinnovabili - che obiettivo primario del nostro Paese deve essere quello di produrre uno sforzo importante per il miglioramento dell'efficienza energetica e quindi per la riduzione dei consumi di energia primaria da fonte fossile che comporta la riduzione delle emissioni climalteranti;

l'articolo 1, comma 384, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha integralmente sostituito il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento; in esso si prevede che l'aliquota agevolata si applica:

a) alle prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento;

b) alle prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature nell'ambito del contratto servizio energia (precedentemente denominati «contratti calore-energia»), come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni;

c) alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate numero 94/2007 si dà invece una interpretazione diversa e più restrittiva della norma, prevedendo che per la fornitura di energia e per la fornitura di apparecchiature e materiali attraverso il «servizio energia» è applicabile il regime IVA al 10 per cento solo se l'energia termica è prodotta attraverso cogenerazione ad alto rendimento o da fonti rinnovabili;

la lettura dell'Agenzia delle entrate, che appare errata, è stata da tempo segnalata dalle associazioni di settore oltre che dalle associazioni dei consumatori e genera peraltro anche alcuni paradossi consistenti nel fatto che alcune delle prestazioni/attività che fanno parte anche delle prestazioni del contratto di «servizio energia» - fornite con contratti separati (ad esempio, fornitura apparecchiature, materiali, contratti di conduzione e manutenzione su base annuale) sono assoggettate ad un regime IVA del 10 per cento;

peraltro la citata risoluzione conclude affermando che: «...nelle more dell'emanazione del menzionato decreto si ritiene che possano comunque usufruire dell'aliquota Iva agevolata i contratti servizio energia che presentano i criteri minimali elencati nella circolare n. 273/E del 23 novembre 1998, con la conseguenza che il beneficio di cui trattasi potrà applicarsi alle prestazioni di servizi rese, nell'ambito del contratto servizio energia, per la fornitura di energia termica derivante da fonte rinnovabile o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento...»; si osserva che il citato decreto è stato emanato; si tratta del decreto legislativo n. 115 del 2008, che ha recepito la direttiva europea 2006/32/CE, ed è in piena sintonia con il citato numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

nonostante la norma introdotta con la legge finanziaria per il 2007 sia assolutamente chiara, l'Agenzia delle entrate appare sostenere che deve ritenersi applicabile ad una nuova norma una circolare antecedente, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo in contrasto sia con le regole della gerarchia delle fonti, nel rapporto tra circolare e decreto del Presidente della Repubblica, modificato peraltro tramite legge, sia con quelle relative alla validità temporale delle norme, rendendo applicabile per una nuova norma una vecchia circolare; dove è stato applicato il contratto servizio energia le famiglie hanno potuto risparmiare attorno al 20-30 per cento della spesa per il riscaldamento, dopo aver effettuato gli interventi di miglioramento dell'efficienza dei sistemi edificio/impianto dei condomini, insieme ad un uso razionale dell'energia prodotta,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza, anche ricorrendo a disposizioni interpretative, al fine di stabilire che, per i contratti stipulati rispettando le prescrizioni indicate nel decreto legislativo n. 115 del 2008, titolo III «disposizioni finali» - allegato II (previsto dall'articolo 16, comma 4) «contratto servizio energia», l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento si applichi anche alle prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature nell'ambito del contratto servizio energia, come previsto dal precitato decreto legislativo e quindi «anche nel caso in cui l'energia non sia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento».

(7-00788)

«Maurizio Bernardo (PDL), Margiotta, Ventucci».

Sulla presenza di oltre 500 tonnellate di eternit e di rifiuti speciali abbandonate su un'area di oltre 40 ettari, sottoposta a sequestro, all'interno dell'ex cartiera «Keyes» di Catania

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - *Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Per sapere - premesso che:

la Guardia di finanza di Catania ha accertato la presenza di oltre 500 tonnellate di eternit e di rifiuti speciali abbandonate su un'area di oltre 40 ettari, sottoposta a sequestro, all'interno dell'ex cartiera «Keyes»; si tratta di un'autentica «bomba ecologica» a due passi dal mare in territorio di Fiumedreddo; nel 1998, sempre nella stessa zona un'altra cartiera, la «Siace», fu sequestrata perché vi erano circa 1.500 tonnellate di amianto e rifiuti tossici. L'immobile successivamente venne acquistato dalla provincia di Catania che avviò l'opera di bonifica, non del tutto completata -:

se quanto sopra esposto corrisponda al vero;

in caso affermativo, quali iniziative di competenza, anche per il tramite del commissario delegato in materia di bonifiche e di risanamento ambientale nella regione Sicilia, intendano promuovere in particolare per la tutela della salute delle popolazioni locali, sottoposte a un così grave rischio;

se il Governo non ritenga di promuovere iniziative, per quanto di competenza, per accertare come sia potuto accadere quanto sopra esposto, e in particolare quali siano le cause della clamorosa mancata tutela dei territori inquinati.

(5-06209)

Sulle iniziative volte a prevedere uno sconto energetico per lo stabilimento in crisi MEMC di Sinigo (Bolzano) che produce policristallino per pannelli fotovoltaici

Giorgio HOLZMANN (PDL), BRESSA, PATARINO e GNECCHI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Per sapere - premesso che:

lo stabilimento MEMC di Sinigo (Bolzano), che è stato oggetto di una recentissima ristrutturazione da 40 milioni di euro, produce silicio per componenti elettronici di elevatissima purezza; l'impresa intendeva avviare un'attività parallela per la produzione di policristallino per pannelli fotovoltaici;

l'azienda aveva anche assunto nuova manodopera per soddisfare i numerosi ordini anche per la produzione di pannelli fotovoltaici, ma si è imbattuta negli elevati costi di approvvigionamento energetico, costi che hanno determinato la messa in cassa integrazione di 350 lavoratori;

la situazione locale sta destando comprensibile preoccupazione sia per le famiglie dei lavoratori coinvolti che per il notevole indotto generato dall'azienda che rischia di essere irrimediabilmente compromesso -:

se il Governo sia stato messo a conoscenza delle problematiche che riguardano lo stabilimento e quali iniziative di competenza intenda assumere per risolverle;

se sia stata valutata la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere uno sconto energetico analogamente a quanto fu fatto per lo stabilimento ALCOA in Sardegna e se sia stata valutata e se sia percorribile la realizzazione entro tempi brevissimi di un elettrodotto, di poche centinaia di metri, per consentire l'importazione di energia elettrica dall'Austria ad un costo decisamente inferiore che risolverebbe immediatamente l'intera situazione.

(4-14983)

Camera – seduta del 21 febbraio

Sull'ampliamento della discarica di Pisticci (Matera)

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD). - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Per sapere - premesso che:

nei giorni scorsi il consiglio provinciale di Matera ha approvato la proposta di aggiornamento del «piano provinciale di organizzazione della gestione dei rifiuti», che consentirà l'avvio delle procedure di valutazione ambientale strategica (Vas);

il piano prevede la realizzazione di due «piattaforme» comprensoriali a Ferrandina e a Colobraro per il trattamento dei rifiuti e la produzione di compost verde e l'ampliamento delle discariche di Pisticci, Salandra, Colobraro e Tricarico;

in riferimento all'ampliamento della discarica di Pisticci va evidenziato un serio problema e cioè che la discarica è attualmente ai limiti della sua capienza ed è ormai esaurita anche perché ultimamente ha dovuto fronteggiare

anche gli arrivi di rifiuti dal capoluogo di regione vista l'emergenza nella raccolta e smistamento venutasi a creare a Potenza e nel Potentino;
la discarica cade in un comprensorio già molto a rischio dal punto di vista ambientale, posto che la Val Basento costituisce sito da bonificare di interesse nazionale e che la questione dell'inquinamento derivante dalle discariche (ad esempio, quella di Pisticci) è stato già posto da tempo alla attenzione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
per i poveri cittadini residenti nelle vicinanze della discarica non vi è pace per tutte le problematiche connesse alla presenza di un impianto del genere che li costringe a vivere segregati in casa per 365 giorni all'anno, tant'è che ora i cattivi odori giungono con una certa sistematicità persino al quartiere residenziale di Pisticci Scalo; ipotizzare un ampliamento della stessa discarica senza aver coinvolto le popolazioni locali e in presenza di una quota di raccolta differenziata ben al di sotto delle soglie minime è oggettivamente un problema -;
se non ritenga, nell'ambito delle sue competenze, verificare la situazione concernente la discarica di Pisticci e valutare se vi sono le condizioni per evitare l'ampliamento del citato impianto.
(3-02116)

Sui tempi di adozione dei decreti attuativi del decreto legislativo n. 28 del 2011 in materia di promozione di fonti energetiche rinnovabili

Stefano SAGLIA (PDL) e BALDELLI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Per sapere - premesso che: il Governo è tenuto ad adempiere ad impegni presi in sede europea sul «programma 20-20-20» sulle riduzioni delle emissioni inquinanti, sull'incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica -: quando il Governo intenda procedere all'emanazione dei decreti attuativi del decreto legislativo n. 28 del 2011 per la promozione di fonti energetiche rinnovabili.
(3-02121)

Camera – seduta del 22 febbraio

Sulla mancata mappatura dei siti da bonificare dall'amianto in Calabria

Giovanni DIMA (PDL). - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Per sapere - premesso che:
la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», ha definitivamente messo al bando la produzione, l'importazione, l'utilizzo e la commercializzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono ed ha imposto l'attivazione di misure idonee a favorire la decontaminazione e la bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto nonché l'avvio di ricerche finalizzate all'individuazione di materiali sostitutivi, alla riconversione produttiva ed al controllo delle forme di inquinamento da amianto;
la stessa disposizione legislativa ha, inoltre, imposto di procedere alla classificazione, all'imbballaggio ed all'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che lo contengono a seguito delle procedure di smaltimento e di bonifica che obbligatoriamente le aziende, che hanno utilizzato direttamente o indirettamente nei loro processi produttivi questo materiale o i suoi derivati, hanno dovuto avviare al fine della tutela dell'ambiente e della salute; la norma in questione, inoltre, ha previsto che le regioni debbano adottare piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto attraverso il censimento sia dei siti interessati da attività di estrazione sia delle stesse imprese che hanno utilizzato amianto nelle attività produttive, nonché attraverso la predisposizione dei programmi per favorire gli smaltimenti e le bonifiche;
la questione è ritornata di strettissima attualità con la conclusione del processo di primo grado per le circa 2.000 persone uccise dalle fibre di amianto in alcune zone del Piemonte dove esistevano insediamenti produttivi di amianto e che si è tradotta nella condanna da parte del tribunale di Torino a 16 anni di reclusione per disastro doloso permanente ed omissione dolosa di misure antinfortunistiche dei proprietari della fabbrica «Eternit»; alla luce del clamore suscitato da questa sentenza, che a giusta ragione è stata definita storica dai familiari delle vittime di amianto, perché si è finalmente riconosciuto il danno subito a seguito dell'utilizzo di questo materiale, l'attenzione della pubblica opinione si è concentrata non solo sullo stato di attuazione della mappatura dei siti che, purtroppo, a trent'anni dal divieto imposto per legge di utilizzo di questo materiale altamente nocivo, è ancora incompleta ma anche e soprattutto sulla parziale applicazione della stessa legge che prevede il rispetto di alcuni obblighi tuttora disattesi dalle istituzioni, come l'indizione annuale della conferenza nazionale sull'amianto finalizzata a fare il punto sullo stato di avanzamento del censimento, della bonifica e dell'analisi dei dati epidemiologici la cui ultima edizione si è tenuta nel lontano 1999;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a cui spetta il coordinamento del censimento relativo alla mappatura dei siti da bonificare, non è in possesso di alcun dato riguardante la Calabria; solo da poco tempo la Calabria si è dotata di una specifica legge, la n. 14 del 2011, che prevede interventi

urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini attraverso iniziative dirette ad eliminare i rischi derivanti dall'esposizione a siti e manufatti contenenti amianto e di conseguenza il relativo censimento si trova ancora allo stato iniziale così come qualunque tipo di iniziativa diretta a risolvere questo problema nonostante la presenza di numerosi siti industriali altamente inquinanti in cui si è fatto uso di tale prodotto -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, nei limiti delle competenze previste dalla legislazione in materia, al fine di assicurare una rapida definizione di un problema che, riguardando la salute del cittadino, dovrebbe essere affrontato con puntualità e chiarezza di interventi.
(4-15030)

Sul mancato coordinamento fra le regioni e il Governo in merito ai dati sull'esatto quantitativo di amianto esistente e su quello rimosso e smaltito

Gaetano NASTRI (PDL). - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, al Ministro della salute.* - Per sapere - premesso che:
la sentenza di Torino, definita giuridicamente di proporzioni storiche, che condanna a 16 anni di reclusione i vertici aziendali della Eternit di Casale Monferrato, a seguito dei decessi di numerosi lavoratori contaminati da amianto, a distanza di vent'anni dalla messa al bando, quando l'Italia, divenendo il primo Paese a livello europeo, con le disposizioni previste dalla legge del 27 marzo 1992, n. 257 ha decretato la cessazione dell'impiego dell'amianto, ripropone nuovamente il grave e perdurante problema dello smaltimento e della relativa bonifica su tutto il territorio nazionale delle aree contaminate;
secondo quanto risulta da un articolo pubblicato dal quotidiano *Il Corriere della Sera* il 14 febbraio 2012, le stime riportano che nel nostro Paese, ci sono tuttora tra i 30 e i 40 milioni di tonnellate di materiali contenente amianto, di cui 12 milioni di tonnellate di lastre in cemento amianto che coprono edifici industriali, agricoli pubblici ma anche edifici privati e 1,2 miliardi di metri quadri per le coperture che dovranno essere sostituite nell'arco di 5-10 anni con relativi costi che si avvicinano a 25 miliardi di euro;
il suesposto quotidiano, riporta inoltre che da undici mesi, è decaduta l'ex Commissione nazionale prevista dall'articolo 4 della suesposta legge, istituita con il compito di una scrupolosa valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, con l'incarico, tra l'altro, di traghettare il passaggio da un'Italia pesantemente contaminata ad un Paese completamente bonificato;
il comma 2 dell'articolo 10 della medesima legge indica che, all'interno dei piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, le regioni prevedano un censimento dei siti contaminati;
l'articolo del medesimo quotidiano, descrive fra l'altro, che a distanza di vent'anni dall'introduzione della legge n. 257 del 1992, la situazione a livello nazionale della cosiddetta mappatura delle aree territoriali contaminate non è stata tuttora completata;
regioni, come la Sicilia e la Calabria non hanno ancora trasferito la loro mappatura, mentre altre, come la Campania o la Puglia, hanno effettuato un censimento solo parziale, ma anche tra quelle che hanno ottemperato a quanto previsto dal suesposto articolo 10, esistono notevoli differenze;
la predetta disposizione stabilisce infatti che ogni regione approvi un piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'amianto secondo la normativa statale di principio;
secondo il responsabile dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche, vi è una evidente mancanza di coordinamento, che determina la mancata esattezza di quanto amianto sia presente sull'intero territorio nazionale e quanto è stato invece smaltito;
i dati raccolti, a giudizio del dirigente del Cnr, sono disomogenei, i sistemi di monitoraggio utilizzati sono diversi: dall'invio dei questionari fino al telerilevamento;
le informazioni, secondo quanto riportato dal quotidiano, sono allarmanti, in considerazione che su 27 mila siti segnalati dalle regioni, solo 320 sono quelli parzialmente bonificati;
le suesposte e differenti problematiche in ordine alla mappatura generale del censimenti dei siti contaminati, sono confermate anche dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale avvalorava l'attuale situazione di pericolosità sull'esistenza dell'amianto in Italia e in particolare delle aree che devono essere tuttora risanate;
quanto esposto in premessa, se confermato, rappresenterebbe una situazione a livello nazionale grave e pericolosa, per la tutela della salute dei soggetti, che abitano o transitano nelle aree contaminate, con evidenti rischi di malattie provocate dall'esposizione di amianto;
la mancanza di un esatto monitoraggio dei siti in attesa di essere risanati dalla presenza di amianto determinerebbe per il nostro Paese l'esposizione ad insidie temibili per la tutela dell'intero sistema-ambiente -:
quali siano gli intendimenti del Governo in merito a quanto esposto in premessa;
quali siano inoltre le motivazioni per le quali la Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, istituita dall'articolo 4 della legge del 27 marzo 1992, n. 257, a cui sono attribuiti compiti indispensabili ai fini del monitoraggio complessivo, dei siti contaminati da amianto, sia decaduta;
quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano intraprendere, al fine di correggere l'attuale situazione di precarietà dal punto di vista del mancato coordinamento fra le regioni e il Governo, in merito ai dati

sull'esatto quantitativo di amianto esistente e su quello rimosso e smaltito, evitando che in Italia, che nel 1992 è stato il primo Paese, europeo ad introdurre il bando completo dell'amianto, possa esservi un rischio a livello nazionale per i cittadini e per l'intero sistema ambientale.
(4-15053)

Senato – seduta del 23 febbraio

Sulla scelta di Quadro Alto nel Comune di Riano (Roma), quale sito idoneo ad ospitare una discarica

Stefano PEDICA (IDV), BELISARIO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

in relazione alla scelta di Quadro Alto nel Comune di Riano (Roma), quale sito idoneo ad ospitare una discarica, dalla documentazione giunta in possesso dell'interrogante sembra che lo "studio di un anno", di cui parla la presidente della Regione Lazio, sia in gran parte frutto della riproposizione, con la tecnica del "copia-incolla", del progetto per una discarica che il Co.La.Ri dell'avvocato Cerroni presentò in data 9 ottobre 2009 e il cui procedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale (VIA) si concluse con esito negativo; in base al suddetto progetto dovrebbe sorgere nell'area di Riano un grande impianto destinato ad accogliere, almeno per tre anni, la maggior parte dei rifiuti della Capitale che - a partire dal marzo 2012 - non potranno più essere conferiti nella discarica di Malagrotta;

la scelta del sito di Riano è stata compiuta senza le necessarie verifiche, e questo dato si evince dalle errate distanze della cava dai centri abitati, dalla errata collocazione della principale falda acquifera sulle mappe trasmesse al prefetto Pecoraro nonché dalla errata e falsa definizione della cava di tufo di Quadro Alto, dichiarata esausta, ma da sempre in attività: tutte falsità e inesattezze già presenti nel progetto del Co.La.Ri; l'interrogante si è già occupato della vicenda con l'atto di sindacato ispettivo 4-06208 del 3 novembre 2011, ancora in attesa di risposta;

considerato che:

nonostante le proteste dei cittadini e i numerosi esposti presentati dai comitati cittadini e da diversi esponenti politici, tutti diretti a evidenziare le incongruenze politico-economiche della scelta di Quadro Alto quale sito idoneo per ospitare una discarica nonché il grave rischio per l'ambiente e per la salute della popolazione che deriverebbe dalla destinazione del sito di Quadro Alto a discarica, in data 15 febbraio 2012 alcuni tecnici della società SOGESID hanno effettuato un sopralluogo a Quadro Alto e alcuni rilievi per conto della Regione Lazio; secondo quanto riferito all'interrogante la SOGESID è una società alla quale il Ministro dell'ambiente *pro tempore* del Governo Berlusconi, l'on. Prestigiaco, aveva conferito svariati incarichi invece che assegnarli ad altri soggetti qualificati quali l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);

l'ISPRA è stato istituito con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. L'ISPRA è vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

l'ARPA Lazio è un ente pubblico istituito con legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, attivo dal settembre 1999 ed operativo dall'aprile 2000. Sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, l'ARPA Lazio svolge attività tecnico-scientifica a supporto dell'azione amministrativa ed istituzionale di Regione, Province, Comuni, Comunità montane ed Aziende sanitarie locali, ed attività di monitoraggio delle matrici ambientali quali attività fondamentali ai fini della prevenzione primaria. L'ARPA Lazio opera su tutto il territorio della Regione Lazio ed è presente in ogni provincia con una struttura tecnica ed uno sportello ambientale a servizio dei cittadini;

considerato inoltre che:

ISPRA e ARPA hanno tutte le competenze tecniche per effettuare i rilievi idro-geologici relativi a Quadro Alto; secondo quanto riferito all'interrogante, *ex adverso*, SOGESID non dispone delle medesime competenze tecniche e tale fatto sarebbe altresì confermato dalla circostanza che la società ha provveduto al reclutamento di specifico personale per l'affidamento delle indagini geognostiche, geotecniche ed ambientali in un'area compresa nel territorio della provincia di Roma, ossia per Riano;

secondo quanto riferito all'interrogante inoltre è impressionante, se non addirittura sospetto, il numero di consulenze direttamente assegnate nel 2011 alla SOGESID e in parte ancora attive: 203, per un valore complessivo di 4.359.000 euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se gli stessi corrispondano al vero;

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare al fine di fare luce sulla liceità e sulle ragioni della scelta della Regione Lazio di affidare alla SOGESID i lavori di rilevamento idrogeologico nell'area di Quadro Alto.

Camera – seduta del 24 febbraio

Sull'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle regioni che non hanno ancora provveduto ad approvare i rispettivi piani energetici ambientali regionali e sulla sollecita emanazione del decreto ministeriale sul "burden sharing Stato-regioni"

La VIII Commissione,
premesse che:

le biomasse costituiscono un'importante fonte energetica rinnovabile, il cui ruolo potrebbe essere determinante per il raggiungimento degli obiettivi fissati con il protocollo di Kyoto e per il rispetto dei molteplici impegni assunti dal nostro Paese, a partire dall'attuazione del piano nazionale d'azione per le energie rinnovabili, il quale prevede la definizione del contributo delle varie fonti per conseguire gli obiettivi stabiliti in ambito comunitario per il 2020, ossia 17 per cento di produzione da fonti energetiche rinnovabili sul consumo totale di energia e 10 per cento sul consumo totale di carburanti; in sostanza, per quanto riguarda le biomasse è previsto, sempre al 2020, un obiettivo di 18.8 TWh di energia elettrica e 5,7 Mtep di energia termica;

la direttiva comunitaria n. 2009/28/CE, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, definisce come biomassa la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

il principio di funzionamento delle centrali alimentate a biomasse si basa sulla conversione dell'energia termica, ottenuta con la combustione della biomassa, in energia meccanica e successivamente in energia elettrica; gli impianti a biomasse sono alimentati da solidi (rifiuti solidi urbani o biomasse solide), biogas (derivanti da rifiuti, fanghi, deiezioni animali, attività agricole e forestali) e bioliquidi (oli vegetali

grezzi o altri bioliquidi); in totale, ci sono oltre 400 impianti per circa 2 gigawatt di potenza prodotta;

il biogas - costituito prevalentemente da metano e da anidride carbonica - nasce dalla fermentazione anaerobica di materiale organico di origine animale e vegetale e la normativa individua la molteplicità di matrici organiche da cui può essere prodotto: rifiuti conferiti in discarica ovvero frazione organica dei rifiuti urbani, fanghi di depurazione, deiezioni animali, scarti di macellazione, scarti organici agroindustriali, residui colturali, colture energetiche;

i combustibili di origine biologica allo stato liquido sono distinti, in base al decreto legislativo n. 28 del 2011, in bioliquidi, combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa, e in biocarburanti, carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa;

negli ultimi anni si è assistito ad un consistente sviluppo di queste fonti energetiche rinnovabili, anche grazie ai meccanismi incentivanti introdotti con recenti disposizioni normative, ingenerando preoccupazioni per le possibili conseguenze negative legate alla crescita dell'utilizzo delle biomasse;

il citato decreto legislativo n. 28 del 2011, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», prevede che l'incentivo per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili debba essere finalizzato, tra l'altro, a promuovere l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agro-alimentari, agroindustriali, di allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonché di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte;

appare evidente la necessità di promuovere e valorizzare forme di produzione dell'energia che utilizzino sostanze di origine biologica, in modo da ridurre il consumo di combustibili fossili e l'emissione di gas climalteranti, ma senza dare vita ad effetti distorsivi per l'economia agricola o addirittura inefficaci per quanto riguarda il saldo delle emissioni;

tra le energie rinnovabili da biomassa, il biogas sembra rappresentare un'apprezzabile potenzialità per alcune intrinseche caratteristiche positive della sua filiera: l'elevata intensità di lavoro che è in grado di produrre;

l'utilizzo prevalente di biomasse prodotte dalle aziende agricole italiane; la valorizzazione di parametri come l'efficienza e il riciclaggio di gran parte degli scarti della produzione agricola e zootecnica; l'agevole defocalizzazione degli impianti in prossimità dei luoghi di produzione delle biomasse, con la contestuale riduzione dei costi (economici ed ambientali) del trasporto delle biomasse stesse; possibile utilizzo in ambito cogenerativo;

tra le criticità emerse nella diffusione delle agroenergie si sottolineano le seguenti: la realizzazione di impianti di medie e grandi dimensioni comporta, inevitabilmente, un aumento della distanza coperta dai materiali necessari per il funzionamento degli impianti, con conseguente incremento della mobilità di mezzi pesanti e del relativo impatto ambientale; il pericolo di aumento del costo dei terreni dedicati alle colture alimentari, che - a causa delle distorsioni provocate dagli incentivi - possono diventare meno convenienti per gli agricoltori; il pericolo che controlli insufficienti possano consentire funzionamenti impropri degli impianti e potenzialmente inquinanti; gli impianti di piccola taglia (minori di 1 megawatt) possono indurre traffico veicolare e causare emissioni odorigene

oltre che se non regolamentati nella densità creare effetti discorsivi nell'affitto dei terreni nonché modificare il paesaggio agrario;

una delle principali preoccupazioni riguarda il pericolo di trasformazione delle colture agricole attualmente destinate all'alimentazione umana (*food*) e alla zootecnia (*feed*) in colture finalizzate alla produzione di energia (*fuel*), con immaginabili alterazioni del mercato dei prodotti agricoli e zootecnici, rischiando di trasformare la finalità originaria delle agroenergie - di attività integrativa del reddito in agricoltura - in attività sostitutiva dell'agricoltura;

è auspicabile promuovere la realizzazione di impianti che siano compatibili con le esigenze di vivibilità dei territori, con la salvaguardia delle produzioni agricole, stabilendo criteri per lo sfruttamento prevalente delle biomasse locali; in particolare sarebbe opportuno prevedere meccanismi disincentivanti per l'importazione di materiale dall'estero e, in maniera diversa, l'impiego di colture dedicate; bisogna altresì favorire le biomasse da rifiuti, da scarti agricoli, da verde urbano e forestali, premiando l'efficienza energetica del ciclo e la filiera corta; lo sviluppo di tali impianti deve essere previsto e regolato dalla programmazione energetica regionale; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali che elenca le competenze riservate allo Stato e quelle riservate alle regioni in materia di energia istituisce l'obbligo esclusivo per le regioni di dotarsi di un piano energetico regionale che deve rispettare il piano energetico nazionale;

tale obbligo è confermato dalla normativa successiva a cominciare dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione con particolare riferimento alle competenze previste dall'articolo 117, tra le quali figurano «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»;

la programmazione energetica regionale va attuata per «regolare» ed indirizzare la realizzazione degli interventi determinati principalmente dal mercato libero dell'energia e diventa programmazione energetica «ambientale» per gli effetti diretti ed indiretti che produzione, trasformazione, trasporto e consumi finali delle varie fonti di energia producono sull'ambiente;

tale programmazione deve individuare soluzioni nell'ambito della sostenibilità del piano energetico concertandole orizzontalmente e verticalmente con i soggetti economici (imprese, operatori economici, consumatori) e operando un coordinamento regionale delle varie iniziative provinciali e comunali; in ogni caso per alcune regioni si evidenzia, tra le criticità emerse, proprio la mancata predisposizione e/o approvazione del piano energetico ambientale regionale, con la conseguenza di avere uno sviluppo disordinato di impianti al di fuori di ogni programmazione e con ricadute negative sul consenso delle popolazioni interessate a questi interventi;

altrettanto importante appare, inoltre, ai fini della costruzione di un moderno e completo sistema di implementazione e di valutazione delle politiche ambientali ed energetiche, l'adozione, in attuazione del decreto legislativo n. 28 del 2011, del decreto interministeriale sul cosiddetto «*burden sharing Stato-regioni*», che nel ripartire fra tutte le regioni e le province autonome gli obiettivi assunti dall'Italia in sede europea (sviluppo delle fonti rinnovabili, aumento dell'efficienza energetica e riduzione delle emissioni di CO₂), si pone anche come strumento essenziale, da un lato, di monitoraggio delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti sul territorio e, dall'altro, di individuazione e di applicazione su tutto il territorio nazionale delle misure più adeguate anche sotto il profilo di una sempre più necessaria integrazione nelle pianificazioni urbanistiche dei sistemi di utilizzo delle fonti rinnovabili,

impegna il Governo:

ad intervenire con riferimento alle regioni che non hanno ancora provveduto ad approvare i rispettivi piani energetici ambientali regionali, esercitando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 5 della legge n. 10 del 1991, nei confronti delle strutture a ciò deputate, al fine di arrivare rapidamente alla predisposizione e attuazione di questi fondamentali strumenti di programmazione;

a procedere al più presto, d'intesa con le regioni e gli enti locali, all'emanazione del decreto ministeriale sul «*burden sharing Stato-regioni*» citato in premessa, prevedendo in esso adeguati strumenti di monitoraggio delle misure adottate in ambito territoriale, anche ai fini della valutazione della loro congruità e coerenza con gli obiettivi nazionali assunti in sede europea e della loro implementazione ed omogeneizzazione su tutto il territorio nazionale, anche sotto il profilo di una positiva ed equilibrata integrazione nelle pianificazioni urbanistiche dei sistemi di utilizzo delle fonti rinnovabili.

(7-00794)

«Rodolfo Giuliano Viola (PD), Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Benamati, Realacci, Martella».